

AMMORTAMENTO DI AUTO STRUMENTALI

ADEMPIMENTO E CHECK LIST

AUTO STRUMENTALI: DOPPIO BENEFICIO DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ

Una delle misure di maggior interesse contenute nel disegno di Legge di Stabilità 2016 è relativa alla possibilità per imprese e professionisti di adottare una percentuale maggiore di **ammortamento dei beni strumentali**.

Se le misure dovessero essere confermate per le **autovetture** a deducibilità limitata **acquistate nel periodo 15.10.2015 - 31.12.2016** si potrebbe usufruire di una percentuale di **deducibilità maggiore** rispetto a quella attualmente prevista. A tale vantaggio, si aggiunge l'ulteriore aumento del tetto del costo fiscalmente rilevante.

Antonio Gigliotti

DA SAPERE

MAXI-AMMORTAMENTI ANCHE PER AUTOVETTURE E COMPUTER

Il meccanismo applicativo del nuovo incentivo previsto dal disegno di legge di Stabilità per il 2016 **differisce** sia dalle **detassazioni Tremonti**, sia dal recente **credito d'imposta per i nuovi investimenti**. L'agevolazione spetta sia alle imprese che agli esercenti arti e professioni e riguarda anche le **autovetture e i computer**.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Avvisi per la dichiarazione IVA omessa o errata - Bollo su auto storiche

Lavoro - Congedo parentale a ore

Impresa - Registro imprese e variazioni PEC

Scadenze dal 5 al 19 novembre 2015

ADEMPIMENTI

AUTO STRUMENTALI: DOPPIO BENEFICIO DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ

di Antonio Gigliotti

Premessa

Una delle misure di maggior interesse contenute nel disegno di Legge di Stabilità 2016 è relativa alla possibilità per imprese e professionisti di adottare una percentuale **maggiore di ammortamento dei beni strumentali**.

Se le misure dovessero essere confermate per le **autovetture a deducibilità limitata acquistate nel periodo 15.10.2015 - 31.12.2016** si potrebbe usufruire di una percentuale di deducibilità maggiore rispetto a quella attualmente prevista. A tale vantaggio, si aggiunge l'ulteriore aumento del tetto del costo fiscalmente rilevante.

Veicoli a deducibilità integrale

Con l'art. 164, co. 1, lett. a), del Tuir vengono disciplinati i casi in cui i veicoli **non subiscono alcuna limitazione ai fini della deducibilità dei costi sia d'acquisto sia di funzionamento** (carburanti, assicurazioni ecc.).

Si tratta di:

1. autovetture e autocaravan di cui rispettivamente alle lettere a) e m) dell'art. 54 del C.d.S., motocicli e ciclomotori destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa
2. veicoli adibiti ad uso pubblico.

Il concetto di "**utilizzo esclusivo come beni strumentali nell'attività**" richiamato dall'originario art. 121-bis del Tuir (e poi confluito nell'attuale art. 164 del Tuir) è stato esplicitato dall'Amministrazione finanziaria nelle circolari ministeriali n. 37 del 13 febbraio 1997 e n. 48 del 10 febbraio 1998. In sostanza è stato chiarito che rientrano in tale previsione i **veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata** (come ad esempio le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione).

Dunque la lettura che viene data dall'Amministrazione Finanziaria è estremamente restrittiva: non è sufficiente, infatti, che il bene sia semplicemente strumentale, ma è richiesto che la presenza del veicolo sia indispensabile per lo svolgimento dell'attività, giacché, in mancanza dello stesso, non sarebbe possibile alcun esercizio dell'attività medesima.

Veicoli a deducibilità ridotta

L'articolo 164, co. 1, lett. b), n. 1) Tuir, si occupa delle spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni e riguarda in particolare:

- le autovetture (art. 54, lett. a), C.d.S.),
- gli autocaravan (art. 54, lett. m), C.d.S.),
- i motocicli (art. 53, lett. a), C.d.S.),
- i ciclomotori (art. 52 C.d.S.),

che non siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, né adibiti ad uso pubblico (per i quali invece la deducibilità è integrale).

Ebbene, in questi casi, la deducibilità dei costi per l'impresa è ammessa **nella misura del 20%** a far data dal 2013 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

A questo primo limite percentuale, il legislatore ha posto un ulteriori limiti quantitativi che possono essere così riassunti:

- **sono relativi solamente alle acquisizioni dei veicoli** (e non anche alle spese collegate ai veicoli, come ad esempio le spese di assicurazione, manutenzione ecc.);
- **sono fissati nell'ammontare massimo di:**
 - ✓ euro 18.075,99 (pari a lire 35.000.000) per autovetture e autocaravan,
 - ✓ euro 4.131,66 (pari a lire 8.000.000) per i motocicli,
 - ✓ euro 2.065,83 (pari a lire 4.000.000) per i ciclomotori;
- **operano congiuntamente con la limitazione percentuale del 20%** (nei casi di imprese e professionisti).



Nota bene

Si ricorda inoltre che per quanto riguarda agenti e rappresentanti di commercio, la percentuale di deducibilità è pari all'80% mentre il "tetto" di spesa è il seguente: autovetture 25.822,84; autocaravan 18.075,99; motocicli 4.131,66; ciclomotori 2.065,8.

Veicoli concessi ai dipendenti

L'assegnazione dell'autovettura ai propri dipendenti in uso promiscuo (ovvero sia per lavoro sia che per fini privati) ai sensi dell'articolo 164, co. 1, lett. b-bis), Tuir è deducibile limitatamente al 70%.



Nota bene

L'autovettura assegnata in uso promiscuo al dipendente genera in capo a quest'ultimo un **fringe benefit** tassato derivante dall'uso del veicolo (pari al valore normale dello stesso e desumibile dalle tariffe delle compagnie di noleggio) al netto delle trattenute o degli importi corrisposti dal dipendente per l'uso del veicolo stesso.

Mentre la deducibilità dei costi inerenti ad un'autovettura data in uso al dipendente per fini **esclusivamente personali** è, per l'impresa, limitata al minore tra i due importi:

- ✓ il valore normale del fringe benefit;
- ✓ le spese effettivamente sostenute dall'impresa.

Super ammortamento bozza legge di stabilità 2016

Una delle misure di maggior interesse contenute nella disegno di Legge di Stabilità 2016 è relativa alla possibilità per imprese e professionisti di adottare una percentuale maggiore di ammortamento dei beni strumentali.

L'attuale proposta normativa prevede che per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che **effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.**

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo l'attuale formulazione normativa prevede che vi rientrino i beni strumentali, ad eccezione di quelli per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e degli acquisti di fabbricati e di costruzioni.

Al concetto di strumentalità dei beni si prevede un'eccezione: **rientrano nel perimetro applicativo della norma anche le autovetture c.d. a uso promiscuo ex articolo 164, comma 1, lettera b), D.P.R. 917/1986.** In particolare per questi beni il beneficio è doppio: al maggior ammortamento si accompagna un incremento del tetto fiscale del costo ammortizzabile.

A seguito della novella legislativa, **la base di calcolo delle quote di ammortamento sarà costituita dal 28%, percentuale determinata incrementando del 40% il precedente limite (del 20%).**

Inoltre non si dovrà tenere conto della quota di costo eccedente un nuovo importo.

Per tale tipologia di vetture il **costo ammortizzabile** valido per ammortamenti e leasing, viene aumentato del 40 per cento. In particolare

- ✓ per le auto, si passa da un tetto di 18.076 € a uno di 25.306 € (per quelle degli agenti e dei rappresentanti si cresce da 25.823 € a 36.152 €)
- ✓ per i motocicli si passa da 4.131,66 € a 5.784,32 €
- ✓ per i ciclomotori si passa da 2.065,83 € a 2.891,42 €.

ESEMPIO

- Autovettura, il cui costo ammonta a 20.000 euro
- Incrementando il costo effettivo del 40%. Quindi la base di partenza è costituita da 28.000 euro
- Eliminazione della quota di costo eccedente il nuovo massimale di 25.306,39 euro. (Tale importo si ottiene, come detto, incrementando del 40% il precedente limite di 18.075,99 euro)
- L'ammortamento del cespite avviene applicando un coefficiente del 25 per cento e ottenendo un importo pari a 4.519 euro
- Tale quota sarà maggiorata di un importo annuo di 1.807,60 euro (40%), al quale si applicherà poi la deducibilità limitata al 20 per cento
- Alla fine del periodo di ammortamento il contribuente si troverà ad aver ammortizzato un costo complessivo di e 25.306 euro (140% di 18.076) a cui è stata applicata la percentuale di deducibilità del 20%

Per le auto che non scontano alcun tetto al costo ammortizzabile il funzionamento dell'incentivo è identico a quanto previsto per ogni altro cespite.

Le quote di ammortamento **stanziato sul costo effettivo del bene sono incrementate, ai soli fini fiscali, del 40%** e il risultato subisce gli eventuali limiti fiscali di deduzione.

ESEMPIO

- Autovettura di costo pari a 75.000 euro assegnata in uso promiscuo a un dipendente
- Quota annua (coefficiente 25 per cento) di 18.750 euro (deducibile al 70 per cento)
- Un maxi-ammortamento di 7.500 euro, che potrà essere dedotto per 5.250 euro (70 per cento)

CHECK LIST

AMMORTAMENTO DI AUTO STRUMENTALI

La società è proprietaria di uno dei seguenti mezzi:

- autobus (art. 54, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 285/1992) _____ Nr. _____
- autocarri (art. 54, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 285/1992); _____ Nr. _____
- automezzi speciali (art. 54, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 285/1992); _____ Nr. _____
- autotreni (art. 54, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 285/1992); _____ Nr. _____
- autoarticolati (art. 54, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 285/1992); _____ Nr. _____
- autosnodati (art. 54, comma 1, lett. l), D.Lgs. n. 285/1992); _____ Nr. _____
- mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n), D.Lgs. n. 285/1992) _____ Nr. _____

La società svolge attività di _____ codice ateco _____

Il veicolo è utilizzato:

- esclusivamente nell'esercizio dell'attività d'impresa _____
in uso promiscuo dal dipendente _____
- esclusivamente per fini personali dal dipendente _____
- in uso promiscuo dall'amministratore _____
- esclusivamente per fini personali dall'amministratore _____

Il costo del veicolo è pari ad € _____

Il veicolo è stato acquistato in data _____

Il veicolo è stato acquistato

- in proprietà _____
- mediante contratto di leasing _____

Per i veicoli dati in uso promiscuo al dipendente

- l'utilizzo dell'auto rientrare tra le mansioni caratteristiche attribuite al lavoratore subordinato? SI ___ NO ___
- la frequenza con cui si realizza la necessità di utilizzo dell'auto è occasionale? SI ___ NO ___
- è stata predisposta l'apposita documentazione che costituisca prova dell'avvenuta assegnazione del veicolo (stipula del contratto di comodato)? SI ___ NO ___
- l'uso promiscuo avviene per la maggior parte del periodo d'imposta? SI ___ NO ___

DA SAPERE

LEGGE DI STABILITÀ 2016: MAXI-AMMORTAMENTI ANCHE PER AUTOVETTURE E COMPUTER

di Gianfranco Ferranti - tratto da "IPSOA - IL QUOTIDIANO"

Il meccanismo applicativo del nuovo incentivo previsto dal disegno di legge di Stabilità per il 2016 differisce sia dalle detassazioni Tremonti, sia dal recente credito d'imposta per i nuovi investimenti.

Si differenzia altresì da quello dei precedenti ammortamenti anticipati, perché non riguarda solo i primi esercizi di entrata in funzione del bene, e accelerati, perché non dipende dalla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.

L'agevolazione spetta sia alle imprese che agli esercenti arti e professioni e riguarda anche le autovetture e i computer.

Uno degli aspetti di maggiore appeal della nuova **maggiorazione del 40% degli ammortamenti** e delle quote capitale dei canoni di leasing prevista nel disegno di **legge di Stabilità per il 2016** è rappresentato dalla sua applicazione a **tutti i beni strumentali nuovi** delle imprese e degli esercenti arti e professioni, e non soltanto a quelli compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (come avvenuto per il precedente credito d'imposta per i nuovi investimenti).

Sono esclusi soltanto i beni espressamente elencati nella norma e cioè:

- i fabbricati e le costruzioni,
- i beni per i quali sono stabiliti nel D.M. 31 dicembre 1988 coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%,
- le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti balneari e termali e per la produzione e distribuzione di gas naturale,
- il materiale rotabile, ferroviario e tranviario e
- gli aerei completi di equipaggiamento.

Sono stati menzionati, come detto, i **fabbricati** e le **costruzioni**, ragion per cui l'incentivo dovrebbe spettare per i macchinari e gli impianti infissi al suolo, cioè quelli che non possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità (quali i silos per alimenti e gli impianti di distribuzione dei carburanti) e per gli impianti fotovoltaici assimilati ai beni mobili (per i quali nella circolare n. 36/E del 2013 è stata sancita l'applicazione del coefficiente di ammortamento del 9%).

Questi ultimi impianti sono, invece, esclusi se assimilati ai beni immobili, così come avviene per tutti quelli per i quali è stabilito un **coefficiente inferiore al 6,5%** (nella stessa circolare è stata, infatti, prevista per tali impianti l'applicazione del coefficiente del 4%).

Il beneficio spetta ai beni **strumentali** e non a quelli **merce** e ai **materiali di consumo**. I beni devono essere **nuovi**, cioè non utilizzati in precedenza. Rientrano, pertanto, nell'agevolazione anche beni strumentali di larga diffusione, quali **autovetture** e **computer** utilizzati nell'esercizio dell'attività.

Appare, però, opportuno precisare le modalità di applicazione previste per i veicoli. L'incentivo spetta per tutte le tipologie di autovetture di imprese, artisti e professionisti, siano esse utilizzate esclusivamente quali beni strumentali nell'attività propria (come quelle delle società di noleggio, delle autoscuole e dei tassisti), date in uso promiscuo ai dipendenti, utilizzate da agenti o rappresentanti di commercio o utilizzate diversamente da quelle precedenti.

Soltanto per questi ultimi veicoli, di cui all'art. 164, comma 1, lettera b), TUIR (e per i quali la deduzione è stabilita nella misura del 20%), sono altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

I primi commentatori hanno sollevato il dubbio se dovessero essere maggiorate del 40% anche le percentuali del 20, del 70 e dell'80 per cento stabilite per le diverse tipologie di autoveicoli.

Nella relazione di accompagnamento è stato al riguardo precisato che la maggiorazione **“produce effetti solo ed esclusivamente ai fini del computo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing”**: restano, quindi, **invariate** le dette **percentuali**, che hanno, d'altronde, la diversa finalità di forfetizzare l'inerenza dei costi relativi a tali beni.

Il riferimento esclusivo agli ammortamenti e ai canoni comporta che il costo non è, invece, incrementabile ai fini dell'applicazione delle altre norme, quali quelle relative alla determinazione delle plus/minusvalenze, al plafond per la deducibilità delle spese di manutenzione, alla deduzione delle spese di gestione delle auto e dei canoni di noleggio a lungo termine nonché al calcolo del test di operatività e del reddito minimo delle società di comodo.

L'agevolazione spetta soltanto ai fini delle imposte sui redditi e non dell'IRAP e riguarda l'intero ammontare degli investimenti (e non l'eccedenza rispetto agli anni precedenti, come avvenuto per la precedente agevolazione), i quali devono essere effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.



Nota bene

L'agevolazione spetta **soltanto ai fini delle imposte sui redditi e non dell'IRAP** e riguarda **l'intero ammontare degli investimenti** (e non l'eccedenza rispetto agli anni precedenti, come avvenuto per la precedente agevolazione), i quali devono essere effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

É possibile fruire dell'incentivo per tutto il periodo di deduzione degli ammortamenti e dei canoni, fino all'eventuale cessione del bene.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

AVVISI PER LA DICHIARAZIONE IVA OMESSA O ERRATA

L'Agenzia avvisa in anticipo i circa 65.000 contribuenti che non hanno ancora presentato - o non hanno compilato correttamente, presentando il solo quadro VA compilato - la dichiarazione **IVA per il 2014**.

L'Agenzia delle Entrate sta inviando delle lettere agli **indirizzi PEC di questi contribuenti**, in modo da permettere loro di **controllare** ed eventualmente **correggere la propria posizione**. I contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2014 **possono regolarizzare la propria posizione** presentando la dichiarazione entro 90 giorni a partire dal 30 settembre 2015, pagando le sanzioni in misura ridotta. Quanti, invece, hanno presentato la dichiarazione IVA 2014 con la compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare già da ora gli errori eventualmente commessi, beneficiando delle sanzioni in misura ridotta in ragione del tempo trascorso, grazie al ravvedimento operoso.

Agenzia Entrate, provvedimento 29 ottobre 2015, n. 137937

AUTO STORICHE: PAGAMENTO DEL BOLLO

La legge di Stabilità per il 2015 ha soppresso l'agevolazione fiscale per le auto storiche tra i 20 e i 30 anni. Le norme delle leggi regionali che prevedono ancora l'esenzione sono incompatibili con la sopravvenuta disciplina statale e devono, pertanto, ritenersi abrogate. Con la conseguenza che **i possessori di auto storiche sono direttamente obbligati al pagamento del bollo auto 2015**, a prescindere quindi da qualsiasi diversa decisione regionale.

Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 29 ottobre 2015, n. 5-06820

IMU-TASI: RIPARTITE LE RISORSE AI COMUNI

Stabilita dal Ministero dell'Interno la ripartizione delle somme (per il 2015, in particolare, il contributo è pari a 530 milioni di euro) stanziata dal D.L. n. 78/2015 a compensazione del minor gettito derivante dalle modifiche normative concernenti l'applicazione dell'**IMU sui terreni agricoli**.

Min. Interno, decreto 28 ottobre 2015

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER I RIMBORSI IVA

Per l'esecuzione dei rimborsi IVA di **ammontare superiore a 15.000 euro** l'obbligo della garanzia tradizionale può essere sostituito dalla presentazione di:

- un **visto di conformità** rilasciato da un professionista abilitato
- una **sottoscrizione** dell'organo di controllo contabile

a cui deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità contabile che attesti la sussistenza dell'integrità patrimoniale e della regolarità contributiva e previdenziale dell'azienda.

È possibile presentare la **dichiarazione integrativa** della dichiarazione con cui viene chiesto il rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sia per apporre il visto di conformità sia per revocare (in

tutto o in parte) l'importo originariamente chiesto a rimborso e destinarlo in compensazione o in detrazione.

Lo stesso termine vale anche in caso di dichiarazione integrativa per aumentare l'importo chiesto a rimborso e ridurre la somma chiesta in compensazione o in detrazione.

La nuova disciplina si applica anche alle garanzie prestate nell'ambito della procedura di liquidazione dell'**IVA di gruppo**.

Agenzia delle Entrate, circ. 27 ottobre 2015, n. 35/E

DOPPIE IMPOSIZIONI: ACCORDO ITALIA- HONG KONG

Il Ministero degli Affari esteri ha annunciato l'**entrata in vigore** - a decorrere dal 10 agosto 2015 - dell'Accordo tra Italia e Hong Kong per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, sottoscritto il 14 gennaio 2013, sulla base del Modello di Convenzione fiscale dell'OCSE, e ratificato con la Legge 18 giugno 2015, n. 96. Le disposizioni si applicano alle seguenti imposte:

- per quanto riguarda Hong Kong, all'**imposta sugli utili, all'imposta sui salari e all'imposta sulla proprietà**

- per quanto riguarda, invece, l'Italia, l'**accordo si applica a IRPEF, IRES e IRAP**.
Min. Affari esteri, comunicato 26 ottobre 2015 (G.U. 26 ottobre 2015, n. 249)

RICHIESTA MODIFICA F24 CON "CIVIS"

A partire dal 26 ottobre 2015, se un contribuente si accorge di aver commesso un errore pagando le imposte con il modello di versamento F24, può modificarlo direttamente online, inviando una richiesta tramite il canale Civis.

Per **accedere al servizio Civis F24** è sufficiente essere abilitati ai **servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel, per i professionisti che operano per conto dei loro assistiti) e selezionare l'apposito link "Richiesta modifica F24".

Agenzia delle Entrate, comunicato 26 ottobre 2015

LAVORO

CONGEDO PARENTALE A ORE

Con il Jobs Act, a partire dal 25 giugno 2015 ed inizialmente fino al 31 dicembre 2015, è **possibile fruire del congedo parentale a ore** anche in mancanza di una specifica previsione contrattuale. Un'importante criticità è da ravvisare nel **tempo di preavviso di soli due giorni** per il genitore che voglia fruirne.

Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 29 ottobre 2015

IMPRESA

INCENTIVI AUTOTRASPORTO: PROROGHE

Più tempo per le imprese del settore autotrasporto merci per richiedere gli incentivi per **interventi di formazione professionale**. Il Ministero dei Trasporti, infatti, ha **prorogato** dal 30 ottobre al **20 novembre 2015** il termine finale per la presentazione delle domande.

Slitta anche il termine ultimo la **conclusione delle attività formative** (fissato ora al 20 giugno 2016) e il termine per la rendicontazione dei costi sostenuti (**differito al 30 giugno 2016**).

Min. Trasporti, decreto 23 ottobre 2015

COMMERCIALISTI: ESAME SENZA VINCOLO DI SEDE

Il MIUR ha chiarito che il diritto all'**esonero dalla prima prova scritta per l'esame di Commercialista** spetta nei confronti di tutti i candidati che abbiano conseguito un titolo di studio all'estero di un corso di laurea in convenzione con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili competente territorialmente. In sede di **valutazione dei requisiti del candidato**, pertanto, **non assume alcun rilievo la sede territoriale** ed universitaria presso la quale il titolo di studio è stato conseguito.
CNDCEC, nota 21 ottobre 2015, n. 80

REGISTRO IMPRESE: VARIAZIONI PEC "MASSIVE"

Il Ministero dello Sviluppo Economico conferma le modalità semplificate di **trasmissione massiva dei dati relativi all'indirizzo INE-PEC** al Registro delle Imprese per le imprese individuali e le società. L'adempimento comporta una riduzione dei costi che graverebbero sull'impresa ed una riduzione dei tempi nella predisposizione delle domande, con l'ulteriore vantaggio di poter avere iscritte velocemente nel registro delle imprese e in INI-PEC le nuove caselle di posta elettronica certificata valide ed attive.
Min. Sviluppo economico, parere 20 ottobre 2015, prot. n. 209160

GESTORE FONDO GARANZIA PMI: MODALITÀ OPERATIVE

Definite le modalità operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e della **Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.a.**, sulle operazioni ammesse.
Min. Sviluppo, decreto 2 settembre 2015 (G.U. 21 ottobre 2015, n. 245)

AGENDA

Scadenze dal 5 al 19 novembre 2015

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D. Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su [Scadenze](#).

DATA	OGGETTO	VERIFICA
NOVEMBRE		
Martedì 10	Assistenza fiscale: invio telematico del Mod. 730/2015 integrativo e dichiarazione rettificativa	
	Consegna 730-3 e 730-4 integrativo da parte del CAF o del professionista abilitato in caso di 730 integrativo	
Domenica 15	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita	
Lunedì 16	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile/trimestrale	
	Rateizzazione versamento imposte da Unico 2015 per soggetti titolari di partita IVA	
	Rateizzazione versamento IVA annuale	
	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2015 da parte di società di persone che hanno avuto operazioni straordinarie	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento imposta unica	

Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico2015 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo

Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione

Versamento terza rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti

Mercoledì 18

Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o ulteriori interpretazioni, anche di prassi, riguardanti la disposizioni in questione.

Ringraziando sin d'ora per la collaborazione che Vorrete prestarci, l'occasione è gradita per cordiali saluti.

STUDIO BAFUNNO